

SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

(N. 1676)

ALLEGATO 2

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(COLOMBO)

NELLA SEDUTA DEL 21 APRILE 1971

Approvazione, ai sensi dell'articolo 123, comma secondo,
della Costituzione, dello Statuto della Regione Calabria

ALLEGATO

Modificazioni al testo dello Statuto della Regione Calabria

Comunicate alla Presidenza il 1° luglio 1971

LETTERA DI TRASMISSIONE

*All'on. Presidente
del Senato della Repubblica*

Facendo seguito alla presentazione del disegno di legge n. 1676 concernente l'approvazione, ai sensi dell'articolo 123, comma secondo, della Costituzione, dello Statuto

della Regione Calabria, si comunica che dal Presidente di quel Consiglio regionale sono pervenute alcune modificazioni, che il Consiglio medesimo — con deliberazioni in data 22 e 30 giugno 1971 — ha inteso apportare allo Statuto.

Si ha l'onore di trasmettere il testo di tali modificazioni, che debbono intendersi parte integrante dello Statuto allegato al ripetuto disegno di legge n. 1676.

MODIFICAZIONI ALLO STATUTO

Art. 8.

I commi terzo, quarto e quinto sono sostituiti dai seguenti:

« Ogni consigliere ha diritto di ottenere copia dei provvedimenti della Regione, degli enti ed aziende da essa dipendenti e di conoscere i relativi atti preparatori, nonché ogni altro loro atto di ufficio.

I diritti stabiliti nel presente articolo si esercitano con le modalità ed i limiti previsti dal regolamento interno del Consiglio. Il regolamento, inoltre, prevede termini perentori per la risposta ad interrogazioni ed interpellanze ».

Art. 11.

Il secondo comma è sostituito dal seguente:

« Il Consiglio, per l'esercizio delle sue funzioni e in particolare per assicurare il regolare funzionamento degli uffici, delle commissioni e dei gruppi consiliari, ha, nei limiti dello stanziamento previsto nel bilancio, piena autonomia funzionale, organizzativa e contabile, che esercita sulla base del proprio regolamento interno. Nell'ambito di tale autonomia funzionale, organizzativa e contabile, l'Ufficio di presidenza provvede per la destinazione dei locali e del personale necessario per l'espletamento dell'attività consiliare ».

Art. 13.

È sostituito dal seguente:

« Il Presidente e l'Ufficio di presidenza garantiscono e tutelano le prerogative ed i diritti dei consiglieri; assicurano il rispetto dei diritti delle minoranze; mantengono i rapporti con i capi gruppi consiliari ».

Art. 14.

Il terzo comma è sostituito dal seguente:

« Alle Commissioni permanenti sono sottoposte, per l'esame preliminare, le proposte di legge, di regolamento e di deliberazione di competenza del Consiglio, nonché, per il parere preventivo, i provvedimenti della Giunta, nei casi stabiliti dallo Statuto e dalle leggi regionali ».

Il settimo comma è sostituito dal seguente:

« Le Commissioni presentano sulla materia di loro competenza le relazioni e le proposte che ritengono opportune o che dal Consiglio medesimo siano richieste, procurandosi a tal fine, anche su domanda del rappresentante di un gruppo, direttamente dal Presidente della Giunta o dagli assessori competenti, informazioni, notizie e documenti ».

Art. 15.

È sostituito dal seguente:

« Il Consiglio delibera con l'intervento della maggioranza dei consiglieri in carica ed a maggioranza dei presenti, salvi i casi per i quali sia prevista una maggioranza speciale ».

Art. 16.

Al secondo comma:

la lettera f) è sostituita dalla seguente:

« f) provvede con legge all'accensione di mutui e alla emissione di prestiti; »;

la lettera g) è sostituita dalla seguente:

« g) con legge disciplina i tributi propri della Regione; »;

la lettera n) è sostituita dalla seguente:

« n) con legge provvede all'ordinamento degli uffici e dei servizi regionali; »;

la lettera o) è sostituita dalla seguente:

« o) con legge provvede all'istituzione, nel territorio regionale, di nuovi Comuni, alla modificazione delle circoscrizioni e delle denominazioni di quelli già esistenti; provvede inoltre con legge alla formazione di comprensori e promuove forme associative fra gli enti locali della Regione anche ai fini di un più efficiente decentramento amministrativo; »;

la lettera p) è sostituita dalla seguente:

« p) stabilisce le deleghe da conferire o da revocare alle Province e ai Comuni; »;

la lettera q) è sostituita dalla seguente:

« q) con legge provvede all'istituzione, all'ordinamento ed alla soppressione di enti, imprese o aziende della Regione e decide sulla partecipazione ad imprese pubbliche; »;

la lettera s) è sostituita dalla seguente:

« s) nomina le Commissioni o i membri di Commissioni nei casi in cui la nomina è demandata genericamente alla Regione; ».

Art. 17.

E spostato dopo l'originario articolo 28.

(Di conseguenza risulta modificata la numerazione degli articoli che seguono l'articolo 16, fino all'articolo 28 compreso).

Art. 18 (ex art. 19).

Al primo comma, il n. 3) è sostituito dal seguente:

« 3) dalla presentazione da parte di uno o più gruppi di proposte politico-programmatiche accompagnate dalla indicazione dei candidati alla Presidenza ed alla Giunta, con la specificazione dei dipartimenti, per settori omogenei, dei quali i membri della Giunta saranno incaricati; ».

Il secondo comma è sostituito dal seguente:

« Successivamente con l'intervento di almeno i due terzi dei consiglieri assegnati

alla Regione e a maggioranza assoluta dei voti si procede alla elezione, per appello nominale, del Presidente della Giunta e, con votazione separata, sempre per appello nominale, alla elezione dei singoli componenti della Giunta ».

Art. 27 (*ex art.* 28).

La lettera h) è sostituita dalla seguente:

« *h)* predispone e presenta al Consiglio, sulla base degli indirizzi e delle scelte da esso fissati le proposte del programma regionale di sviluppo economico, del piano urbanistico, dei piani di difesa del suolo e degli altri piani regionali; ».

Art. 32.

Il secondo comma è sostituito dal seguente:

« Il progetto di iniziativa popolare o di Consigli comunali o provinciali deve essere portato all'esame del Consiglio entro sei mesi dalla data di presentazione. Scaduto tale termine il progetto è iscritto all'ordine del giorno della prima seduta consiliare e discusso con precedenza su ogni altro argomento. La stessa procedura sarà seguita per ogni altro progetto, qualora ne faccia richiesta almeno un quarto dei consiglieri assegnati alla Regione ».

Il terzo comma è soppresso.

Art. 33.

Il primo comma è sostituito dal seguente:

« Ogni legge è comunicata entro cinque giorni dall'approvazione dal Presidente del Consiglio regionale al Commissario del Governo per il visto ».

Art. 34.

Il primo comma è sostituito dal seguente:

« La legge regionale è promulgata dal Presidente della Giunta regionale nei dieci gior-

ni dalla apposizione del visto o dalla scadenza del termine di cui al comma secondo e terzo dell'articolo precedente ».

Art. 38.

Il primo comma è sostituito dal seguente:

« L'iniziativa dei provvedimenti amministrativi di competenza del Consiglio spetta alla Giunta, a ciascun consigliere regionale ».

Il terzo comma è soppresso.

Art. 39.

Il secondo comma è sostituito dal seguente:

« La Regione considera i partiti politici strumenti fondamentali per concorrere con metodo democratico a determinare la politica regionale; considera essenziale alla definizione degli indirizzi generali e alle scelte programmatiche il concorso degli enti locali, dei sindacati dei lavoratori dipendenti ed autonomi, del movimento cooperativo, delle altre categorie produttive, delle organizzazioni studentesche, delle rappresentanze delle comunità degli emigrati all'estero o in altre regioni del paese nonchè di ogni altra significativa organizzazione sociale, culturale e professionale ».

Art. 40.

Il primo comma è sostituito dal seguente:

« La Regione, ai fini di cui all'articolo precedente, consulta sulle principali questioni, anche a loro richiesta, i Comuni, le Province, gli enti comprensoriali, le organizzazioni regionali confederali dei lavoratori e delle altre categorie produttive, le rappresentanze di emigrati e delle loro famiglie e altre organizzazioni e formazioni sociali, culturali e professionali ».

Art. 43.

È sostituito dal seguente:

« Il popolo esercita l'iniziativa delle leggi e dei regolamenti regionali a norma dell'articolo 31 del presente Statuto ».

Art. 44.

Al secondo comma:

il punto terzo è soppresso;

il punto quarto è sostituito dal seguente:

« — di leggi urbanistiche approvate con la maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati alla Regione ».

Art. 45.

Il primo comma è sostituito dal seguente:

« I soggetti di cui all'articolo 44 del presente Statuto possono richiedere *referendum* abrogativo dei regolamenti ad eccezione di quelli riguardanti le materie di cui al secondo comma dell'articolo precedente ».

Il secondo comma è soppresso.

Art. 48.

È sostituito dal seguente:

« La Regione riconosce nella partecipazione degli enti locali alla sua attività, anche legislativa e politico-amministrativa, un momento essenziale dell'autonomia e del decentramento politico ed amministrativo.

Favorisce il potenziamento effettivo della autonomia dei Comuni e delle Province e ne coordina l'azione con gli obiettivi della programmazione ».

Art. 50.

Il primo comma è sostituito dal seguente:

« La Regione, al fine di realizzare una organizzazione più adeguata in funzione del-

la programmazione economica, favorisce e promuove, sentiti i Consigli comunali e provinciali interessati, la formazione di comprensori, con la diretta partecipazione degli stessi Comuni interessati ».

Art. 54.

Il primo comma è sostituito dal seguente:

« Il controllo sugli atti degli enti locali è esercitato dalla Regione nei modi fissati con legge regionale in armonia con i principi della Costituzione ».

Art. 55.

Il primo comma è sostituito dal seguente:

« La Regione assume la programmazione come metodo e strumento volti a realizzare le riforme economiche e sociali e le finalità indicate dalla Costituzione e dal presente Statuto ».

Il terzo comma è sostituito dal seguente:

« Esercita la funzione di coordinamento sugli enti locali e in concorso con gli organi dello Stato e nell'ambito delle proprie competenze sugli enti economici pubblici ».

Art. 56.

Il primo periodo è sostituito dal seguente:

« In relazione alle finalità di cui all'articolo 3 del presente Statuto la Regione, nell'ambito delle proprie competenze ed in concorso con lo Stato: ».

La lettera a) è sostituita dalla seguente:

« a) promuove ed attua una politica agraria indirizzata alla formazione della proprietà diretto-coltivatrice singola o associata, in modo da consentire — con l'attuazione di piani di zone e comprensoriali, di orientamento produttivo, di trasformazione fondiaria e di valorizzazione del prodotto, di bonifica, di irrigazione e di cooperazione — il raggiungimento di equi rapporti so-

ciali nelle campagne, anche rimuovendo gli ostacoli derivanti dall'attuale regime contrattuale ed assicurando livelli di reddito tali da garantire una esistenza libera e dignitosa; ».

La lettera n) è sostituita dalla seguente:

« n) concorre all'attuazione di programmi di sviluppo della scuola e dell'istruzione in generale, e assicura, nell'ambito delle sue competenze, il diritto allo studio, mediante la rimozione delle cause che ne limitano e ne impediscono l'effettivo esercizio; favorisce pure l'assetto e lo sviluppo dell'Università, strumento indispensabile del progresso culturale, sociale ed economico; ».

La lettera r) è sostituita dalla seguente:

« r) nel rispetto delle proprie tradizioni, promuove la valorizzazione del patrimonio storico, culturale ed artistico delle popolazioni di origine albanese e greca; favorisce l'insegnamento delle due lingue nei luoghi ove esse sono parlate; ».

La lettera s) è sostituita dalla seguente:

« s) promuove l'adozione di piani intesi a realizzare un sistema di sicurezza sociale al fine di conseguire una efficiente organizzazione per la tutela della salute del cittadino; ».

Art. 57.

Il primo comma è sostituito dal seguente:

« La Regione, d'intesa con gli enti locali interessati, attribuisce ai comprensori previsti nell'articolo 50 del presente Statuto funzioni e compiti di elaborazione e attuazione di programmi di sviluppo economico e sociale ».

Art. 60.

Il secondo comma è sostituito dal seguente:

« Di tutti i beni della Regione è redatto inventario ».

Art. 61.

La lettera c) è sostituita dalla seguente:

« c) dalle quote del gettito di tributi erariali; ».

Art. 62.

Il quinto comma è sostituito dal seguente:

« L'esercizio provvisorio può essere autorizzato dal Consiglio regionale con legge per un periodo non superiore a tre mesi ».

Art. 66.

Il primo comma è sostituito dal seguente:

« L'attività amministrativa della Regione è informata ai principi dell'autonomia e della democrazia, al più ampio snellimento ed alla pubblicità delle procedure ».

Art. 67.

È sostituito dal seguente:

« La struttura degli uffici è articolata in funzione dei principi posti dall'articolo precedente, nonché dei compiti prevalentemente direzionali, programmatori e di coordinamento spettanti alla Regione e della più ampia delega agli enti locali ».

Art. 68.

Il primo comma è sostituito dal seguente:

« La legge regionale determina la costituzione degli uffici regionali, lo stato giuridico, il trattamento economico, il ruolo organico del personale ».

Il secondo comma è sostituito dal seguente:

« La legge regionale che regola tale materia garantisce i diritti fondamentali del personale, nonché le posizioni giuridiche ed economiche da esso acquisite ».

Il terzo comma è sostituito dal seguente:

« Il personale della Regione, salvo i casi previsti dalla legge, è assunto mediante pubblico concorso secondo le norme in materia vigenti e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento statale sul pubblico impiego ».

Art. 70.

Il quinto comma è sostituito dal seguente:

« Il bilancio degli enti ed aziende dipendenti dalla Regione deve essere presentato al Consiglio regionale prima che inizi la discussione del bilancio regionale ».

Il settimo comma è sostituito dal seguente:

« I consuntivi degli enti ed aziende dipendenti dalla Regione sono allegati al conto consuntivo della Regione stessa ».

Art. 71.

Il terzo comma è soppresso.